



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.r. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*
- VISTA la L.r. 30/4/1991, n. 10 *Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 *Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 *testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*);
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e DDG 3757 del 04/09/2013 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto Tecnico Regionale di Catania
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :
- Liceo Artistico Regionale di Bagheria
 - Liceo Artistico Regionale di Enna
 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele
 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo
 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra

- Istituto Tecnico Regionale di Catania

VISTO il D.D.G. n. 1941 del 7 maggio 2013, pubblicato sulla G.U.R.S. serie concorsi n. 7 del 31/05/2013, con il quale sono state impartite nuove direttive, per il biennio 2013/2015, per la predisposizione e formazione delle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine annuali del personale docente non di ruolo con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole regionali paritarie;

VISTO il D.D.G. n. 1242 del 26/3/2014 con il quale, il biennio di validità delle graduatorie regionali è stato rinviato dal 2013/2015 al 2014/2016;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – comparto scuola;

RITENUTO, a rettifica di quanto previsto con nota prot. 7692 del 05/02/2015, di dovere anticipare dal 1° al 30 settembre 2015 la presentazione delle istanze per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle graduatorie per supplenze annuali, al fine di consentire la definizione dell'aggiornamento in tempi utili per garantire il normale avvio dell'anno scolastico 2016/17;

DECRETA

art. 1

(ambito di applicazione)

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 le nomine del personale docente non di ruolo con contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole regionali sotto specificate sono disciplinate dalle norme indicate nel presente decreto:

- Liceo Artistico Regionale di Bagheria
- Liceo Artistico Regionale di Enna
- Liceo Artistico Regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele, con scuola secondaria di I grado annessa;
- Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo
- Liceo Artistico Regionale "Ciro Michele Esposito" di Santo Stefano di Calastra, con scuola secondaria di I grado annessa
- Istituto Tecnico Regionale di Catania.

art. 2

(supplenze conferibili)

Sono conferite dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, mediante scorrimento delle graduatorie regionali permanenti delle classi di concorso della tabella A, C, e D del D.M. n. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni e degli elenchi di sostegno con le procedure di cui al successivo art. 3, le seguenti supplenze:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre (18 ore di insegnamento settimanale) vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre e, presumibilmente, per l'intero anno scolastico;
- b) supplenze annuali sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre, posti ed ore di insegnamento, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre;

Sono conferite dai Presidi degli istituti regionali paritari utilizzando le rispettive graduatorie di istituto e con le procedure di cui al successivo art. 21, le seguenti supplenze:

- c) supplenze annuali fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, su cattedre e posti che non sia stato possibile coprire in sede di convocazione presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con i docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti per esaurimento delle stesse;
- d) Supplenze temporanee
 - per la sostituzione del personale temporaneamente assente
 - e per la copertura delle cattedre e dei posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascuno anno.

SUPPLENZE ANNUALI

art. 3

(requisiti generali di ammissione)

I docenti che aspirano al conferimento di supplenze negli istituti regionali paritari devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nuova inclusione e di aggiornamento, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego. In particolare:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18/01/1992 n. 16 recante norme in materie di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 (età prevista per il collocamento a riposo);
- d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante, tenuto conto anche delle norme contenute nell'art. 22 della legge n.104/1992, che l'amministrazione ha la facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento della supplenza;
- e) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/02/1994 n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

- f) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- g) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

Non possono essere inseriti in graduatoria:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, per avere conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/01/1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.);
- coloro che siano temporaneamente inabili o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

art. 4

(istanza)

Il personale docente non di ruolo che chiede l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle nomine annuali con contratto di lavoro a tempo determinato deve presentare, a pene di esclusione, nel periodo **dal 1° al 30 settembre 2015** apposita istanza sui moduli A e B, allegati al presente decreto, direttamente alle scuole regionali paritarie indicati al successivo art. 6.

L'istanza è valida come autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto nella stessa è rappresentato e dichiarato dai candidati.

La modulistica allegata al presente decreto è disponibile gratuitamente:

- presso le scuole regionali di cui all'art.1

- presso Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale
- sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Nell'istanza l'aspirante deve indicare il cognome (le aspiranti coniugate devono indicare il solo cognome di nascita) e il nome, il comune la provincia e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale. Inoltre deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 ed i titoli di studio e/o professionali di cui è in possesso. Ogni successiva variazione della residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aspirante che abbia riportato condanne penali o sanzioni disciplinari o che abbia procedimenti penali o disciplinari pendenti a carico, deve farne espressa dichiarazione nella domanda stessa. Se tali dichiarazioni risultano omesse si intendono negative, con le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera.

L'aspirante deve, altresì, dichiarare di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato dello Stato, della Regione Siciliana e degli Enti pubblici sono tenuti a dichiarare tale loro qualità.

I titolari di pensione, percepita a qualsiasi titolo, debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante sarà escluso da tutte le graduatorie.

Con una sola domanda é consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie, purché la presentazione dell'istanza per quelle graduatorie è prevista dal successivo art. 6 nello stesso istituto regionale paritario.

La mancata indicazione del voto ottenuto per il titolo di studio, per il titolo di abilitazione, di specializzazione non comporta l'esclusione dalla graduatoria ma, per i titoli medesimi, verrà attribuito il punteggio minimo. Gli aspiranti che non abbiano espressamente indicato nella domanda alcuna graduatoria, saranno invitati ad indicare le graduatorie richieste entro il termine indicato nella comunicazione.

art. 5

(allegati all'istanza)

L'aspirante dovrà allegare alla domanda :

- tante schede (modello allegato al presente decreto) quante sono le graduatorie richieste. La scheda, che dovrà essere datata e sottoscritta per essere presa in considerazione, fa parte integrante della domanda e deve essere presentata unitamente alla stessa a pena di esclusione. Le schede degli aspiranti che richiedono l'inclusione in graduatoria senza il previsto titolo di studio non verranno prese in considerazione.
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. L'omissione di tale documento è causa di esclusione, salvo che il documento venga presentato entro il termine fissato nell'eventuale richiesta di integrazione.

art. 6

(presentazione dell'istanza)

L'istanza, nei termini di cui all'art. 4, deve essere presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituzione scolastica corrispondente nella seguente tabella all'insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria o l'aggiornamento:

<i>materie di insegnamento per le quali va presentata la domanda</i>	<i>scuola in cui si deve fare la domanda</i>
<p>A/7 - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria A/22 - Discipline plastiche A/37 - Filosofia e Storia D/10 - Arte della fotografia e della cinematografia D/12 - Arte della serigrafia e della fotoincisione D/13 - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria D/21 - Arte della lavorazione del marmo e della pietra C/19 - Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici Sostegno area D03 - tecnica</p>	<p>Liceo Artistico Regionale Villa San Cataldo 90011 Bagheria</p>
<p>A/10 - Arte dei metalli e dell'oreficeria A/13 - Chimica e tecnologie chimiche A/29 - Educazione fisica negli istituti superiori A/49 - Matematica e fisica A/50 - Materie letterarie di istruzione secondaria D/01 - Arte della lavorazione dei metalli D/02 - Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e gemme Sostegno area D04 psicomotoria</p>	<p>Liceo Artistico Regionale Via Vittorio Emanuele 101 94100 Enna</p>
<p>A/18 - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento. A/19 - Discipline giuridiche ed economiche A/46 - Lingue e civiltà straniere A/61 - Storia dell'arte D/16 - Arte della modellistica, dell'arredamento e scenotecnica D/18 - Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e intarsio Sostegno area D01 scientifica</p>	<p>Liceo Artistico Regionale Contrada Valverde 95042 Grammichele</p>
<p>A/04 - Arte del tessuto, della moda e del costume A/21 - Discipline pittoriche A/60 - Scienze naturali, chimica e geografia D/14 - Arte del taglio e confezione D/15 - Arte della decorazione pittorica e scenografia D/19 - Arte delle lacche, della doratura e del restauro D/20 - Arte del mosaico e del commesso Sostegno area D02 umanistica</p>	<p>Liceo Artistico Regionale Via Pablo Picasso Contrada Affacciata 91026 Mazara del Vallo</p>
<p>A/06 - Arte della ceramica A/32 - Educazione musicale A/30 - Educazioni motorie A/33 - Educazione tecnica A/43 - Italiano, storia e geografia (scuola secondaria di I grado) A/45 - Lingue straniere A/59 - Scienze, matematiche chimica e geografia D/07 - Arte della decorazione ceramica e del vetro D/08 - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici D/09 - Arte della formatura e foggatura Sostegno area D00 (scuola secondaria di I grado)</p>	<p>Liceo Artistico Regionale Via convento 98077 Santo Stefano di Camastra</p>
<p>A/12 - Scienze integrate - chimica - A/17 - Discipline economico aziendali A/42 - Informatica A/36 - Filosofia e scienze dell'educazione</p>	<p>Istituto Tecnico Regionale Via Biancavilla, 10 95125 Catania</p>

A/38 - Fisica A/40 - Igiene, anatomia, fisiologia e patologia A/47 - Matematica ed informatica A/71- Disegno tecnologico C/24 - Laboratorio di chimica e chimica industriale C/29 - Laboratorio di fisica e fisica applicata C/30 - Laboratorio di informatica gestionale C/31 – Laboratorio di informatica C/32 - Laboratorio meccanico tecnologico C/35 – Laboratorio di tecnica microbiologica A/19- discipline giuridiche – specializzate A/46- lingua e civiltà straniera inglese e francese – specializzate A/50 – Materie letterarie – specializzate A/60 – scienze della terra - specializzate	
---	--

Per le istanze presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci e la riproduzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura concorsuale e la decadenza dalla graduatoria se già inseriti nonché le sanzioni penali di cui agli articoli. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Gli insegnanti già inclusi in graduatoria regionali e negli elenchi di sostegno per il biennio 2014/2016 che non sono in possesso di nuovi titoli culturali e didattici non devono presentare istanza per l'aggiornamento.

Gli stessi rimangono inclusi nella graduatoria con il punteggio precedentemente loro assegnato.

Gli insegnanti già inclusi nelle graduatorie dei non abilitati e negli elenchi di sostegno dei non abilitati, se hanno conseguito l'abilitazione, devono presentare nuova istanza e non istanza di aggiornamento.

art. 7

(Insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado)

Gli elenchi di sostegno sono da considerarsi graduatorie regionali ai fini del conferimento delle supplenze annuali esclusivamente sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per la scuola secondaria di I grado, gli aspiranti sono inclusi nei relativi elenchi sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi graduatoria di insegnamento di scuola secondaria di I grado.

Per la scuola secondaria di II grado, gli aspiranti sono inclusi negli elenchi relativi all'area o alle aree disciplinari corrispondenti alla classe di concorso indicata in istanza, secondo le corrispondenze della seguente tabella;

<i>area disciplinare</i>	<i>classe di concorso</i>	<i>materia</i>
AD01 scientifica	12 tabella A	scienze integrate chimica
AD01 scientifica	13 tabella A	chimica e tecnologie chimiche
AD01 scientifica	38 tabella A	fisica
AD01 scientifica	40 tabella A	igiene, anatomia, fisiologia,
AD01 scientifica	47 tabella A	matematica e informatica
AD01 scientifica	49 tabella A	matematica e fisica
AD01 scientifica	60 tabella A	scienze naturali, chimica e geografia
AD02 umanistica	36 tabella A	filosofia e scienze dell'educazione
AD02 umanistica	50 tabella A	materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

AD02 umanistica	61 tabella A	storia dell'arte
AD02 umanistica	46 tabella A	lingua e civiltà straniera (francese – inglese)
AD03 tecnica	04 tabella A	arte del tessuto, moda e costume
AD03 tecnica	06 tabella A	arte della ceramica
AD03 tecnica	07 tabella A	arte della fotografia e grafica p.
AD03 tecnica	10 tabella A	arte dei metalli e dell'oreficeria
AD03 tecnica	17 tabella A	discipline economico – aziendali
AD03 tecnica	18 tabella A	discipline geometriche architettoniche e arredamento
AD03 tecnica	19 tabella A	discipline giuridiche ed economiche
AD03 tecnica	19 tabella C	esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
AD03 tecnica	21 tabella A	discipline pittoriche
AD03 tecnica	22 tabella A	discipline plastiche
AD03 tecnica	24 tabella C	laboratorio di chimica e chimica industriale
AD03 tecnica	29 tabella C	laboratorio di fisica e fisica applicata
AD03 tecnica	30 tabella C	laboratorio di informatica gestionale
AD03 tecnica	31 tabella C	laboratorio di informatica industriale
AD03 tecnica	32 tabella C	laboratorio meccanico tecnologico
AD03 tecnica	35 tabella C	Laboratorio di tecnica microbiologica
AD03 tecnica	42 tabella A	informatica
AD03 tecnica	tutte le classi di concorso della tabella D: 1,2,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20 e 21 della tabella D annessa al D.M. n. 39/1998	
AD04 psicomotoria	29 tabella A	educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

Gli aspiranti inclusi in graduatorie regionali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di II grado, sono inclusi negli elenchi del sostegno nella corrispondente area disciplinare della scuola secondaria di II grado, unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di laurea.

I docenti per i cui insegnamenti non è prevista abilitazione sono inseriti, negli elenchi, tra i docenti non abilitati.

Gli insegnanti già inclusi negli elenchi di sostegno per il biennio 2014/2016, il cui insegnamento era previsto dal vecchio ordinamento rimangono inseriti in detti elenchi.

art. 8

(predisposizione graduatoria)

Le graduatorie regionali e gli elenchi di sostegno per il conferimento delle supplenze sono formate, per ciascun insegnamento e area di prevalenza, dall'istituzione scolastica indicata nella tabella di cui all'art. 6, che provvederà anche alla pubblicazione entro i termini appresso indicati.

art. 9

(formazione delle graduatorie e titoli validi per l'inclusione)

Il Preside, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, procede alla compilazione delle graduatorie degli abilitati, dei non abilitati e degli elenchi di sostegno, che dovranno riportare:

- cognome e nome di ciascun aspirante,

- il punteggio per titoli culturali e didattici,
- il punteggio complessivo attribuito per l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto alla precedenza assoluta ed alla preferenza.

Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti abilitati sono validi i titoli di abilitazione previsti dalla tabella "A" annessa al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata i titoli di studio validi sono quelli indicati nella tabella "C/1" e nella tabella "D/1" annessa al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli insegnamenti impartiti negli istituti professionali per ciechi debbono essere compilate apposite graduatorie speciali nelle quali saranno iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e della specializzazione specifica o polivalente.

art. 10

(valutazione dei titoli culturali)

A) Titoli di studio

E' valutato, secondo i criteri di cui alla lettera A - punto 1 della tabella di valutazione allegata al presente decreto, esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo restando che, nel caso in cui vengano previsti per l'accesso all'insegnamento congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di livello superiore (*ad esempio, qualora venga richiesto il possesso di laurea congiunto a diploma, oppure diploma di accademia congiunto a diploma di 2° grado, si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il diploma di Accademia*).

Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.

I titoli di studio posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lettera A – punto 1 sono valutati secondo la lettera B – punto 1 della tabella di valutazione.

B) Titoli di abilitazione

E' valutata, secondo i criteri di cui alla lettera A - punto 2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto, l'abilitazione prescritta quale titolo, in base al D.M. 03/09/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accesso alla graduatoria richiesta.

Sono valutati, ai sensi della lettera B - punto 1, gli altri titoli di studio di livello pari o superiori a quelli di cui alla lettera A - punto 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Gli altri titoli culturali e professionali sono valutati secondo i criteri di cui alla lettera C della tabella di valutazione fino ad un massimo di punti 22.

A seguito di modificazioni intervenute in materia di titoli di studio prescritti per l'accesso alle classi di concorso, l'aspirante, in possesso del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per cui chiede l'inclusione nella relativa graduatoria, ma sfornito del titolo di studio attualmente richiesto per il conseguimento dell'abilitazione, ha comunque diritto all'inclusione nella graduatoria degli abilitati. Tuttavia, il titolo di studio posseduto sarà valutato esclusivamente secondo i criteri di cui alla lettera D della tabella di valutazione, sempre che sia di grado pari o superiore a quello richiesto per l'inclusione nella graduatoria. Se è di grado inferiore non può essere valutato.

C) Titoli di specializzazione

Sono valutati i titoli di specializzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 ed all'art. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modifiche ed integrazioni.

I titoli di specializzazione prescritti per l'insegnamento negli Istituti professionali per ciechi sono valutati secondo la lettera A - punto 3 della tabella di valutazione, solo se è richiesta l'inclusione

nelle apposite graduatorie speciali, per le quali il titolo di specializzazione stesso costituisce requisito di accesso.

Il titolo di cui al precedente comma verrà, invece, valutato ai sensi della lettera C - punto 2 ove la specializzazione sia valida per l'accesso a graduatorie diverse da quelle richieste, ovvero qualora l'aspirante chieda l'inclusione nelle graduatorie relative a scuole comuni.

Art. 11

(valutazione dei titoli di servizio)

A) Valutazione dei servizi di insegnamento

I servizi di insegnamento prestati sono valutati, con riferimento alla graduatoria richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Il servizio prestato nella stessa classe di concorso o negli insegnamenti per i quali si chieda l'inclusione nella graduatoria è valutato come servizio specifico, secondo la lettera D - punto 1 della tabella di valutazione, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato nelle classi di concorso previste dal precedente ordinamento e dichiarate corrispondenti in base alla colonna 2 della tabella B di cui al D.M. 03/09/1982 e la tabella A 1 annessa al D.M. 30/01/1998 n. 39.

Gli altri servizi diversi da quelli di cui al precedente comma sono valutati:

- come servizi non specifici, con punti 1 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 6, se compresi tra quelli indicati nella lettera D - punto 2 della tabella di valutazione dei titoli didattici.
- come altre attività di insegnamento, con punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 3, se compresi tra quelli indicati nella lettera D - punto 3 della tabella di valutazione dei titoli didattici

Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a classi di concorso o insegnamenti diversi - anche in scuole di ordine e grado diversi - si farà luogo alla valutazione differenziata del servizio in relazione alla graduatoria richiesta, fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.

Qualora l'interessato abbia prestato, laddove consentito, più servizio nello stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno solo dei servizi resi. A tal fine l'interessato indicherà nella scheda uno solo dei servizi, a sua scelta. In caso di mancata indicazione da parte dell'interessato, sarà preso in considerazione il servizio da valutarsi in misura più favorevole con riferimento alla prima delle graduatorie richieste nella domanda.

Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiori all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:

- si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico per ciascuna graduatoria e si divide per 30 il totale dei giorni;
- le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese;
- nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relativo a diverse graduatorie:
 - a) se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato il periodo di maggiore servizio;
 - b) se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria richiesta dall'interessato.

Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda non è valutabile. Comunque è valutabile il servizio fino al 31 agosto antecedente la presentazione della domanda.

B) Valutazione del servizio militare ed altre attività

Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati sono valutabili in costanza di nomina.

Il servizio militare deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare o con autocertificazione.

È valutata l'attività svolta senza demerito come

- titolare di borse di studio per i giovani laureati
- di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge,
- lettore di lingua italiana in università straniere,
- ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori o istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il mandato politico-amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dell'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato in costanza di nomina.

Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria è valutato per l'inclusione nelle graduatorie di istituto, ai sensi della lettera B della tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto (1 punto per ciascun mese).

Detto servizio, tuttavia, in una graduatoria a scelta dell'interessato, è valutato ai sensi della lettera A, con 2 punti al mese, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

Gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione monovalente, saranno inclusi nell'elenco di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo ai posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

art. 12 (precedenza assoluta)

I docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976 n. 53, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, relativamente a tutte le graduatorie di supplenza in cui figurano inseriti.

Agli insegnanti inseriti nelle graduatorie per supplenza dei non abilitati, la precedenza assoluta sarà concessa solo dopo l'esaurimento completo della graduatoria degli abilitati.

Il diritto alla precedenza assoluta si acquisisce con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di avvenuta iscrizione nelle predette graduatorie regionali permanenti di cui al citato art. 16 della L.r. 06/05/1976 n. 53 ed è riferito all'anno di iscrizione nelle graduatorie medesime (*ad es. un docente che risulta inserito nelle graduatorie regionali permanenti per l'anno scolastico 2000/2001 avrà la precedenza, nel conferimento delle supplenze, sul docente che risulta inserito nelle suddette graduatorie in un anno scolastico successivo*).

L'anno scolastico di iscrizione nelle graduatorie regionali permanenti di cui all'art. 16 della l.r. n. 06/05/1976 n. 53 sarà indicato a fianco di ciascun candidato.

Al fine di consentire l'individuazione del personale docente avente diritto alla precedenza assoluta, annualmente il Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale trasmetterà ai Presidi delle scuole regionali paritarie i decreti di formazione delle graduatorie regionali permanenti ex art. 16 della L.r. 06/05/1976 n. 53 .

art. 13 (preferenze)

Nelle graduatorie, a parità di punti, si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine riportato:

A)	gli insigniti di medaglie al valor militare;
B)	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
C)	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
D)	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E)	gli orfani di guerra;
F)	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G)	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
H)	i feriti in combattimento;
I)	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J)	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K)	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L)	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O)	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P)	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q)	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
R)	gli invalidi ed i mutilati civili;
S)	i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:

A)	dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia o meno coniugato;
B)	dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
C)	dalla minore età.

Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate con documentazione o autocertificazione allegata alla domanda.

art. 14

(trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.

art. 15

(esclusione dalle graduatorie)

Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:

- a) presentazione delle domande oltre i termini prescritti;
- b) presentazione delle domande alla scuola di non competenza;
- c) domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato.

Inoltre, sarà disposta l'esclusione dei candidati che:

- 1) risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
- 2) non abbiano integrato la domanda nel termine assegnato;
- 3) abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni false o autocertificazioni non veritiere.

Le dichiarazioni mendaci, le certificazioni false o autocertificazioni non veritiere comportano l'esclusione dalla procedura di cui alla presente decreto per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

art. 16

(pubblicazione delle graduatorie)

Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate con le modalità e dentro i termini di seguito indicati:

- le **graduatorie provvisorie e gli elenchi di sostegno provvisori** all'albo e sul sito internet dell'istituzione scolastica che le ha predisposte (la stessa dove è stata presentata l'istanza secondo le indicazioni di cui al precedente art. 6) entro il 30 aprile di ogni triennio (primo triennio 2016/2019) e dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 9, ed in particolare:
 - cognome e nome di ciascun aspirante,
 - il punteggio per titoli culturali e didattici,
 - il punteggio complessivo attribuito per l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto alla precedenza assoluta ed alla preferenza.

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione gli insegnanti possono presentare ricorso in opposizione alla scuola che ha formulato la graduatoria. Non saranno prese in esame i ricorsi in opposizione presentati oltre il suddetto termine.

- Dopo l'esame dei ricorsi in opposizione, le **graduatorie definitive e gli elenchi di sostegno definitivi**, saranno pubblicate entro il 30 giugno di ogni triennio all'albo e sul sito delle scuole regionali paritarie.
Della pubblicazione sarà dato avviso sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale

art. 17

(conferimento supplenze annuali o supplenze temporanee fino alla fine delle attività didattiche - assegnazione di sede - priorità di sede)

Ai fini del conferimento delle supplenze, sarà pubblicato sul internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il calendario delle convocazioni ed un elenco contenente le disponibilità di cattedre e dei posti, distinti in:

- di diritto con supplenza annuale da disporsi fino alla fine dell'anno scolastico (31 agosto)
- di fatto con supplenza annuali da disporsi sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega

- da persona di propria fiducia,
- ovvero dal Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale specificando la priorità delle sedi che si accettano. La delega deve pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

La delega dovrà essere predisposta in carta semplice sul modello allegato al presente decreto

Dovrà recare la firma dell'aspirante ed essere accompagnata da un valido documento di identità.

Dovrà essere presentata una delega per ogni classe di concorso richiesta

La delega si intenderà tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti direttamente il giorno delle convocazioni.

I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la supplenza conferita, senza condizioni o riserve.

Comporterà il depennamento dalla relativa graduatoria e delle altre in cui risultano inclusi per tutto l'anno scolastico in corso all'atto delle convocazioni:

- la mancata presentazione di persona ovvero a mezzo delega,
- la mancata accettazione, l'accettazione condizionata o con riserva della supplenza annuale o temporanea conferita dall'Assessorato.

I docenti con contratto con orario inferiore a cattedra completa hanno diritto al completamento dell'orario, secondo l'ordine di graduatoria, con le ore che si rendano successivamente disponibili nella medesima classe di concorso.

Detto completamento può avvenire solamente nella stessa scuola e deve comportare il frazionamento delle cattedre.

I docenti con contratto con orario inferiore a cattedra completa hanno diritto al completamento dell'orario anche su altra classe di concorso, secondo l'ordine di graduatoria, qualora non risulti possibile il completamento fino all'orario di cattedra per la stessa classe di concorso, purché non vengano superate complessivamente le 18 ore settimanali di insegnamento.

Detto completamento può avvenire solamente nella stessa scuola, e per due classi di concorso, in considerazione della distanza chilometrica tra i vari istituti, evitando il frazionamento delle cattedre.

Le operazioni di conferimento di supplenze già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatesi.

L'elenco degli atti relativi alle supplenze conferite dall'Assessorato sarà pubblicato agli Albi degli Istituti regionali paritari e resteranno affisse per 15 giorni con l'annotazione dell'avvenuta o mancata accettazione da parte dell'incaricato.

Entro tre giorni, l'insegnante che ha ricevuto l'incarico di supplenza da parte dell'Assessorato deve assumere servizio a pena di decadenza dalla nomina.

Il Preside della scuola di incarico provvederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato. Copia del contratto individuale deve essere, consegnata all'interessato.

Il Preside ha l'obbligo di comunicare all'Assessorato ed ai Presidi degli altri istituti regionali paritari l'avvenuta assunzione in servizio ovvero, ai fini del depennamento dalle graduatorie, la mancata assunzione in servizio da parte del docente.

La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nella ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.

Dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altro Istituto. Il docente che dopo avere assunto servizio abbandoni l'insegnamento, non può essere assunto in altro istituto.

A tal fine il Preside trasmette per conoscenza a tutti gli istituti regionali paritari il provvedimento di decadenza dell'aspirante dal diritto a conseguire supplenze per l'anno scolastico in corso.

Le supplenze negli *istituti professionali per ciechi* del Liceo artistico regionale di Bagheria e dell'Istituto tecnico regionale di Catania vengono conferite a coloro che sono inclusi nelle apposite graduatorie di specializzati.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 05/02/1992 n. 104, il docente portatore di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categoria prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, ove destinatario di supplenza secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto di priorità nella scelta della sede.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 33, della Legge 05/02/1992 n. 104, il docente che accudisce la persona diversamente abile con un grado di parentela fino al terzo grado, ove destinatario di supplenza secondo l'ordine di graduatoria ha diritto di priorità nella scelta della sede.

art. 18

(procedura nel conferimento delle supplenze)

Nel conferimento delle supplenze annuali sarà osservato il seguente ordine:

attività di sostegno

1. area AD00 - (scuola secondaria di I grado)
2. area AD01 - scientifica
3. area AD02 - umanistica
4. area AD03 - tecnica
5. area AD04 - psicomotoria
6. insegnanti utilmente inclusi negli elenchi di sostegno degli abilitati specializzati;
7. insegnanti utilmente inclusi negli elenchi di sostegno dei non abilitati specializzati;
8. in caso di esaurimento di un elenco di sostegno saranno utilizzati gli elenchi ancora non esaurite ad incrocio. La supplenza sarà conferita al candidato risultante in posizione utile in graduatoria con maggior punteggio.

In caso di esaurimento di tutti gli elenchi di sostegno, la nomina per il conferimento delle supplenze sulle rimanente disponibilità saranno conferite dai Presidi utilizzando gli elenchi di sostegno di Istituto.

materie di comuni

9. insegnanti utilmente inclusi nelle graduatorie degli abilitati.
10. insegnanti utilmente inclusi nelle graduatorie dei non abilitati.
11. insegnanti utilmente inclusi nelle graduatorie di arte applicata.
12. insegnanti utilmente inclusi nelle graduatorie tecnico-pratici.

art. 19

(casi di incompatibilità)

La funzione di docente è incompatibile con altro rapporto di impiego con contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno, alle dipendenze dello Stato, della Regione o di enti pubblici. È, altresì, incompatibile con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.

L'eventuale supplenza spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante o alla conseguente rinuncia al posto occupato o alla attività esercitata.

Il docente con contratto a tempo determinato che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere la autorizzazione al Preside, che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione di docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Il Preside, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante con contratto a tempo determinato ad abbandonare l'esercizio della attività non scolastica.

L'insegnante con contratto a tempo determinato che non ottemperi all'invito del Preside é da questi dichiarato decaduto. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'Assessorato.

art. 20

(presentazione dei documenti – esonero)

All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 30 giorni dalla assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al Preside i seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei paesi della Comunità europea, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
- certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti Procure della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
- certificato di idoneità all'impiego, rilasciato da un medico legale dell'A.S.P. ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di personale docente.
- fotocopia di un documento personale di identificazione.

Tutti i certificati possono essere sostituiti con autocertificazione, ad eccezione del certificato di idoneità all'impiego.

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare.

Per gli insegnanti che assumano servizio negli Istituti dove hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'Istituto medesimo.

art. 21

(ricorsi)

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive compilate a norma della presente ordinanza si fa espresso riferimento alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal vigente C.C.N.L. – comparto scuola.

SUPPLENZE TEMPORANEE

art. 22

(posti disponibili e supplenze temporanee)

Sono conferite dai Presidi degli istituti regionali paritari utilizzando le rispettive graduatorie di istituto e con le procedure di cui al successivo art. 21, le seguenti supplenze:

- e) supplenze annuali fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, su cattedre e posti che non sia stato possibile coprire in sede di convocazione presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con i docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti per esaurimento delle stesse;
- f) Supplenze temporanee
 - per la sostituzione del personale temporaneamente assente
 - e per la copertura delle cattedre e dei posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascuno anno.

Al riguardo si precisa che :

- nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio ma il nuovo contratto decorrerà dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

- Per le ore d'insegnamento pari o inferiori a sei settimanali che non concorrono a costituire cattedra o posti orario, si dà luogo al conferimento della supplenza temporanea fino al termine delle lezioni, fatta salva ogni diversa disposizione dell'Assessorato regionale istruzione e formazione professionale.
- Al conferimento delle supplenze temporanee si provvederà subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato in posizione di soprannumero o dei docenti aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi della L.r. 53/84.

Art. 23

(presentazione delle domande)

I docenti inclusi nelle graduatorie regionali che aspirano al conferimento di supplenze temporanee, devono presentare domanda, in carata semplice sul modello allegato al presente decreto, direttamente ai Presidi della scuola interessata, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione delle graduatorie regionali definitive di supplenze.

Con una sola domanda possono essere richieste supplenze per diversi insegnamenti nello stesso istituto.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'indirizzo ed un recapito telefonico ed il punteggio con il quale è stato incluso nella graduatoria regionale di supplenze

art. 24

(graduatorie degli aspiranti a supplenze temporanee)

Il Preside, ricevuta la domanda degli aspiranti, compila le graduatorie d'Istituto per ciascuna classe di concorso in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, nonché, gli elenchi di sostegno suddivisi per aree.

In ogni graduatoria il Capo di Istituto include prioritariamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie regionali degli abilitati e successivamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie dei non abilitati; nell'ambito di ciascuna delle due graduatorie - abilitati e non abilitati - l'ordine di inclusione è determinato dal punteggio conseguito nelle graduatorie regionali.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, il Preside indicherà l'eventuale diritto di precedenza assoluta individuato ai sensi del precedente art. 12.

Le graduatorie di Istituto sono pubblicate all'albo dello stesso Istituto entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di supplenza e restano affisse durante l'intero triennio di validità.

Qualora si debba procedere alla individuazione di supplenti temporanei e non siano state ancora compilate le graduatorie d'Istituto, il Preside conferisce le supplenze utilizzando le graduatorie valide per il triennio precedente. Tali supplenze si intendono revocate non appena si renda possibile disporre il conferimento sulla base delle nuove graduatorie d'Istituto.

art. 25

(conferimento supplenze temporanee)

Le supplenze temporanee sono conferite dal Preside sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente articolo, subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato in posizione di soprannumero o dei docenti aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi della L.r. 53/84.

Il conferimento delle supplenze deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi :

- Per le supplenze temporanee di durata non inferiore a 30 giorni il preavviso deve essere effettuato con telegramma
- Per le supplenze temporanee di durata inferiore a 30 giorni, con telegramma ovvero con fonogramma, da registrare agli atti dell'Istituto con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta.

Il contratto deve indicare la durata presunta della supplenza e deve essere stipulato al momento dell'avvenuta accettazione.

I Presidi dispongono il conferimento delle supplenze avendo cura - nell'ipotesi di più supplenze aventi la medesima decorrenza - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggiore gradimento.

I docenti con supplenza per orario inferiore a cattedra hanno diritto al completamento di orario da realizzare anche con supplenze temporanee, purché le ore di insegnamento complessivamente conferite non risultino superiori alle 18 settimanali. Tale completamento, da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o ad altra classe di concorso, non potrà comportare il frazionamento di cattedre.

La supplenza temporanea deve essere conferita per il tempo strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica.

Nell'ipotesi di più contratti stipulati sino agli aventi diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con l'insegnante con minore punteggio nella graduatoria dalla quale si è attinto.

Il docente che non accetti la supplenza in quanto risulti già in servizio, allo stesso o ad altro titolo, in un istituto regionale paritario conserva la posizione occupata nella graduatoria di Istituto.

La mancata accettazione della supplenza temporanea senza giustificato e comprovato motivo, l'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione o la mancata assunzione in servizio alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di Istituto per l'anno scolastico corrente.

Non è consentito lasciare la supplenza per accettarne un'altra, a meno che questa ultima sia conferita fino al termine delle lezioni. Tale possibilità è consentita fino al 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento.

E', invece, consentito al docente individuato dal Preside di lasciare la supplenza per accettare altra supplenza conferita dall'Assessorato.

Il docente che, dopo avere accettato la supplenza e dopo avere assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altro Istituto per tutto il periodo di validità delle graduatorie di istituto.

Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, al supplente inizialmente individuato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario, dovrà essere conferita la supplenza per l'intero orario di insegnamento.

I Capi di Istituto hanno l'obbligo di pubblicare all'albo dell'Istituto gli incarichi di supplenza conferiti immediatamente dopo l'accettazione e per almeno 15 giorni.

Il Capo di Istituto che abbia accertato false dichiarazioni nella domanda di supplenza ovvero alterazioni nella documentazione allegata, è tenuto a darne comunicazione all'Assessorato regionale, ai fini dell'esclusione dell'aspirante interessato da tutte le graduatorie.

art.26

(rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile)

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenza o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per dette ragioni il supplente resta in servizio sino agli scrutini e alla valutazione finale.

Nel caso di supplenza nelle classi di esame finale il periodo di 150 giorni si riduce a 90 giorni.

art. 27

(conferimento supplenze temporanee in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio)

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il Preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità per l'anno scolastico di riferimento.

Le domande di disponibilità devono essere presentate dal 1° al 30 settembre di ogni anno, onde consentire la formazione delle rispettive graduatorie. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il predetto termine.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di istituto il Preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie di istituto ad incrocio.

In questo caso il Preside deve dare la priorità agli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità in possesso del titolo di specializzazione e/o ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione che hanno prodotto domanda dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre.

In caso di più aspiranti, la graduatoria relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione dei titoli della presente ordinanza.

Qualora non sia stato possibile procedere all'attribuzione delle supplenze nei modi sopra indicati, i Presidi, possono ricorrere a supplenti muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti dalle tabelle A, C e D annesse al D.M. n.39/1998 per l'ammissione al relativo concorso a cattedra.

A tal fine, con provvedimento adeguatamente motivato, affideranno la supplenza a coloro che ne facciano domanda e che, per possesso di titoli di studio e per esperienza lavorativa in quanto hanno già prestato servizio di insegnamento nelle scuole regionali, danno il maggiore affidamento per l'insegnamento da conferire.

L'istanza deve essere adeguatamente documentata, al fine di poter verificare titolo di studio ed esperienza lavorativa.

E' fatto divieto al Preside di affidare supplenze al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo dopo espressa formale autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al precedente comma saranno affissi all'albo dell'Istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

In mancanza di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella relativa graduatoria di Istituto, o nelle relative graduatorie di utilizzazione, per posti di sostegno, si procederà al conferimento della supplenza temporanea ad aspiranti inclusi nelle normali graduatorie, sulla base del punteggio posseduto, dando la precedenza nell'ordine:

- ad aspiranti che abbiano superato il primo anno del corso di specializzazione;
- ad aspiranti che siano in possesso di titoli di specializzazione conseguiti prima della entrata in vigore del D.P.R. 970/1975 e non riconosciuti successivamente;
- ad aspiranti che abbiano già prestato servizio in posti del medesimo tipo;

- ad aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali corrispondenti fra aree disciplinari e classi di concorso.

Per tali aspiranti, la mancata accettazione della supplenza temporanea non implica il depennamento dalla graduatoria.

L'aspirante a supplenze temporanee fornito di titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.L.vo 297/1994, che abbia fatto istanza documentata al Preside entro il 31 dicembre, ha diritto di ottenere la supplenza in luogo del supplente temporaneo non specializzato.

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono le norme dello Stato in atto vigenti in materia.

Palermo

16 GIU. 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Fabio Ballo



IL DIRIGENTE GENERALE

Gianni Silvia